
Estinzione dell'obbligazione e compensazione atecnica

In tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorchè i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.

Tribunale di Cremona, sezione lavoro, sentenza del 12.03.2019

...omissis...

Il Consorzio di zzzz (di seguito il Consorzio per brevità) è stato costituito in data 1.01.2013 mediante l'accorpamento di tre preesistenti consorzi: il Consorzio di Bzz il Consorzio di zzz e il Consorzio di zzz

La signora zzz - che era stata assunta dal Consorzio di zzzzzzz in data 1.03.2004 con mansioni di impiegata amministrativa - in data 1.01.2013 è passata alle dipendenze del Consorzio per effetto del suddetto accorpamento.

La signora Rzzzz ha rassegnato le dimissioni dal Consorzio con lettera del 27.01.2014.

Con ricorso depositato il 24.05.2016 il Consorzio ha chiesto di accertare che la signora R., tra il 2008 e il 2013, ha illecitamente sottratto al Consorzio la somma di Euro 91.941,42 e, previa compensazione di tale credito con il controcredito di Euro 9.395,50 netti vantato dalla signora R. per T.F.R. e ulteriori competenze di fine rapporto, ha chiesto di condannare la R. a restituire al Consorzio la somma di Euro 82.545,92.

A fondamento della propria pretesa il Consorzio ha allegato:

- che zzzzzzzzzz. (fino al 31.12.2012) e il Consorzio (a decorrere dall'1.01.2013) hanno sempre finanziato le rispettive attività chiedendo ai loro associati il pagamento di contributi (di irrigazione, gestione rogge, manutenzione e distribuzione oraria del servizio idrico);

- che la signora zzz. era addetta, sia per conto dell'ex Consorzio di B.N. (fino al 31.12.2012) che per conto del Consorzio (a decorrere dall'1.01.2013) a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo relativi alla riscossione dei contributi irrigui afferenti la gestione rogge;

- che nel mese di settembre del 2013 il Consorzio, all'esito di ordinari controlli contabili, si avvide del mancato pagamento da parte di alcuni utenti dei contributi irrigui dovuti all'ex Consorzio di zzzz per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e dei contributi irrigui dovuti al Consorzio per l'anno 2013;

- che a seguito di quanto sopra il Consorzio inviò agli associati morosi i solleciti di pagamento dei contributi di competenza dell'anno 2013 e gli associati replicarono, chi per iscritto chi verbalmente, di avere già effettuato il versamento dei suddetti contributi a mani della signora R. mediante denaro contante o assegni bancari;

- che "dalla puntuale analisi dei conti correnti intestati all'ex Consorzio di B.N. emergeva che anche con riferimento a numerosi pagamenti effettuati dai consorziati negli anni 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008 direttamente nelle mani della signora zzzz. non vi era traccia, in quanto del tutto indebitamente quest'ultima aveva trattenuto le somme incassate".

Ai sensi dell'art. 2697 c.c. era onere del Consorzio dimostrare che la R. si appropriò di una parte dei contributi irrigui versati dagli associati all'ex Consorzio di B.N. (per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) e al Consorzio (per l'anno 2013) per un totale di Euro 91.941,42.

Ai fini probatori assume fondamentale rilievo la seguente circostanza:

mentre l'ex Consorzio di zzz consentiva ai propri consorziati di pagare i contributi irrigui - presso i propri uffici - sia in contanti che a mezzo assegno bancario, il Consorzio, invece, ammetteva quali uniche modalità di pagamento dei contributi irrigui o il bonifico bancario o il pagamento presso lo sportello di Tesoreria dell'agenzia Cariparma di Cremona.

La circostanza è stata confermata dalla testimone S.zzzz direttore amministrativo del Consorzio dall'1.01.2013, la quale ha, altresì, riferito che nel periodo dall'1.01.2013 al 10.12.2013 il Consorzio non aveva rilasciato alla signora R. nessuna autorizzazione a riscuotere direttamente i contributi irrigui dai vari consorziati.

Il Consorzio ha, inoltre, prodotto copia della deliberazione n. 23/2013 con cui il Consiglio di Amministrazione nominò il rag. zzzz. "Economo titolare" e la rag. R.P. "Economo sostituto" e contestualmente dispose che nessun altro

dipendente del Consorzio, all'infuori dei due Economi, era autorizzato a gestire denaro contante e valori (vedi il doc. 15 del Consorzio).

Alla luce di tali circostanze, si ritiene che tutti i pagamenti dei contributi irrigui ricevuti dalla zzz. nel corso dell'anno 2013 sia a mezzo denaro contante che a mezzo assegni bancari intestati a zzz oltremodo sospetti - e facciano presumere la volontà della zz di appropriarsi del denaro - in quanto la R. era priva dell'autorizzazione del Consorzio a riscuotere i contributi e, più in generale, a maneggiare denaro e valori; in particolare, non si vede per quale ragione il pagamento dei contributi dovuti al Consorzio dovesse avvenire con assegni bancari intestati a zzzz e incassati da Rzzzz

La signora zzzz. non ha provato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., di avere trasferito al Consorzio:

- le somme di cui agli assegni - a ella intestati e da ella incassati - ricevuti dai consorziati nell'anno 2013 a titolo di pagamento dei contributi irrigui;
- il denaro contante ricevuto dai consorziati nell'anno 2013 a titolo di pagamento dei contributi irrigui.

Ragion per cui si ritiene provato che la R. si sia illecitamente appropriata delle seguenti somme di denaro:

- Euro 3.000,00 versati zzzz a mezzo di 4 assegni bancari dell'importo di Euro 750,00 ciascuno, "tutti consegnati direttamente nelle mani della signora C.R. come espressamente da lei richiesto", tutti intestati a C.R. e tutti incassati da C.R. il 4.03.2013, il 10.05.2013, il 3.09.2013 e il 5.11.2013 (il Consorzio ha prodotto una copia dei 4 assegni sub doc. 17; vedi, altresì, la dichiarazione scritta firmata da G.L. prodotta dal Consorzio sub doc. 9);
- Euro 1.250,00 versati da A.zz. (a favore zzzz a mezzo di un assegno bancario di pari importo intestato a Czxxxx e incassato da C.R. il 18.03.2013 (il Consorzio ha prodotto una copia dell'assegno sub doc. 19);
- Euro 3.560,00 versati zzzzzz (a favore di Pzzz mezzo di 3 assegni bancari intestati a zzzz il 7.06.2013, il 5.07.2013 e il 14.11.2013 (il Consorzio ha prodotto una copia dei 3 assegni sub doc. 21);
- Euro 6.000,00 versati da zzz. a mezzo di 4 assegni bancari dell'importo di Euro 1.500,00 ciascuno, "tutti consegnati direttamente nelle mani della signora C.R. come espressamente da lei richiesto", tutti intestati a C.R. e tutti incassati da C.R. il 6.03.2013, il 7.05.2013, il 2.09.2013 e il 9.12.2013 (il Consorzio ha prodotto una copia dei 4 assegni sub doc. 26; vedi, altresì, la dichiarazione scritta firmata da D.P.G. prodotta dal Consorzio sub doc. 10);
- Euro 1.200,00 versati da zzzzzz.) a mezzo di un assegno bancario di pari importo intestato a C.R. e incassato da C.R. il 24.03.2013 (il Consorzio ha prodotto una copia dell'assegno sub doc. 44);

- Euro 5.600,00 versati da Qzzzz a mezzo di 7 assegni bancari dell'importo di Euro 800,00 ciascuno, "tutti consegnati direttamente nelle mani della signora C.R. come espressamente da lei richiesto", tutti intestati a C.R. e tutti incassati da C.R. il 21.02.2013, il 19.04.2013 (n. 2 assegni), il 20.05.2013, il 12.09.2013, il 10.10.2013 e il 18.11.2013 (il Consorzio ha prodotto una copia dei 7 assegni sub doc. 45; vedi, altresì, la dichiarazione scritta firmata da Q.L. prodotta dal Consorzio sub doc. 12);

- Euro 43,26, Euro 307,66 ed Euro 650,00 versati nell'anno 2013 da C.G. (legale rappresentante della zzzz.) in contanti a mani di C.R. (vedi i docc. 23, 24 e 41 del Consorzio); Euro 7.322,40 versati nell'anno 2013 da G.A., figlio di G.A., in contanti a mani di C.R. (vedi i docc. 11 e 27 del Consorzio); la signora R. ha ammesso di avere ricevuto i suddetti pagamenti alla pag. 7, ultimo capoverso della memoria di costituzione in giudizio onde poi sostenere (senza, tuttavia, offrire alcuna prova sul punto) di avere successivamente depositato il denaro contante nella cassetta presente negli uffici del Consorzio.

Analoghe considerazioni e conclusioni valgono per i pagamenti di contributi irrigui eseguiti negli anni anteriori al 2013 a mezzo di assegni bancari intestati a C.R. e incassati da C.R..

Infatti, per quanto la signora zzz negli anni anteriori al 2013 fosse stata autorizzata dall'ex Consorzio di Bzz a ricevere il pagamento dei contributi irrigui a mezzo di assegni bancari, non si vede per quale ragione il pagamento dei contributi dovesse avvenire con assegni bancari intestati a R.C., semplice dipendente del Consorzio, titolare di personalità giuridica e patrimonio autonomi e distinti rispetto a quelli del Consorzio.

zzzz non ha, inoltre, offerto alcun mezzo di prova a sostegno della circostanza, da ella allegata, che fu l'ex Consorzio di Bzzz (non è dato sapere in persona di chi) a chiederle di far intestare a sé medesima gli assegni bancari.

Ragion per cui si ritiene provato che la zz si sia illecitamente appropriata delle seguenti somme di denaro di competenza dell'anno 2012:

- Euro 2.370,00 versati da L.G. a mezzo di 3 assegni bancari intestati a C.R. e incassati da C.R. il 14.05.2012, il 21.11.2012 e il 7.09.2012 (il Consorzio ha prodotto una copia dei 3 assegni sub doc. 43);

- Euro 1.650,00 versati da Dzz. a mezzo di 2 assegni bancari "tutti consegnati direttamente nelle mani della signora C.R. come espressamente da lei richiesto", entrambi intestati a C.R. e incassati da C.R. il 27.04.2012 (il Consorzio ha prodotto una copia dei 2 assegni sub doc. 42; vedi, altresì, la dichiarazione scritta firmata da D.P.G. prodotta dal Consorzio sub doc. 10).

La R. non ha provato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., di avere trasferito al Consorzio le somme da ella incassate portate dai suddetti assegni.

Per tutto quanto finora esposto, l'importo totale delle somme di cui si ritiene provata l'illecita appropriazione da parte di C.R. è, dunque, pari a Euro 32.953,32.

Per quanto attiene alle restanti somme, si ritiene, invece, che il Consorzio non abbia offerto la prova della loro illecita sottrazione da parte di C.R..

Ciò vale, in particolar modo, per le somme pagate dai consorziati a mezzo di assegni bancari intestati al Consorzio e consegnati alla R. ovvero per le somme pagate dai consorziati, in epoca anteriore all'1.01.2013, a mezzo di denaro contante consegnato alla R..

Rispetto a tali pagamenti non vi è prova, nemmeno presuntiva, della sottrazione delle relative somme da parte della R..

Preme evidenziare che il ricevimento da parte della R., in epoca anteriore all'1.01.2013, di pagamenti a mezzo denaro contante non costituiva un'anomalia (tale da far presumere la volontà della R. di appropriarsi delle relative somme), in quanto l'ex Consorzio di B.N. accettava tale modalità di pagamento e aveva autorizzato la R. a ricevere i pagamenti in denaro contante.

Il credito del Consorzio nei confronti della R. ammonta, pertanto, a Euro 32.953,32.

Il Consorzio ha chiesto di compensare il proprio credito di Euro 32.953,32 con il controcredito di Euro 9.395,50 netti maturato dalla signora R. nei propri confronti a titolo di T.F.R. e ulteriori spettanze di fine rapporto (vedi la busta paga di aprile 2014 prodotta dal Consorzio sub doc. 50).

La signora R. ha eccepito che il Consorzio ha calcolato il proprio credito per T.F.R. e spettanze di fine rapporto assumendo che dall'1.12.2012 al 27.01.2014 il rapporto di lavoro fosse a tempo parziale (80%); in realtà, ha eccepito la R., il rapporto di lavoro a tempo parziale ebbe una durata inferiore a quella stimata dal Consorzio e, cioè, dall'1.12.2012 al 30.06.2013.

La circostanza che la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ebbe una durata limitata al periodo 1.12.2012 - 30.06.2013 è provata dal doc. 5 del Consorzio ossia dalla comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro datata 29.11.2012 a suo tempo inviata dal Consorzio alla R.; tale comunicazione delimita espressamente la durata del part time al periodo 1.12.2012 - 30.06.2013.

Il Consorzio, su richiesta di questo Giudice, ha, quindi, ricalcolato il controcredito della R. per T.F.R. e ulteriori spettanze di fine rapporto assumendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale abbia avuto una durata limitata al periodo dall'1.12.2012 al 30.06.2013 (vedi la busta paga di "febbraio 2019" prodotta dal Consorzio in data 25.02.2019).

All'udienza del 12.03.2019 la sig.ra R. ha eccepito che tale busta paga non include le differenze retributive maturate dall'1.07.2013 al 31.12.2013, differenze retributive derivanti dall'applicazione del regime retributivo del tempo pieno, anziché del tempo parziale.

Senonché la R. nella propria memoria di costituzione in giudizio (vedi il punto 10), pagg. 9 e 10), nelle udienze anteriori al 12.03.2019 e nelle note conclusive del 24.01.2019 non aveva chiesto in modo chiaro e preciso di accertare le differenze retributive a ella dovute dall'1.07.2013 al 31.12.2013; nella propria memoria di costituzione in giudizio la R. si era limitata a contestare il doc. 50 del Consorzio (ossia la busta paga del mese di aprile 2014 contenente il calcolo del T.F.R. e delle ulteriori spettanze di fine rapporto) e a chiedere di ricalcolare il T.F.R. e le ulteriori spettanze di fine rapporto tenendo conto dell'orario di lavoro a tempo pieno.

L'eccezione sollevata dalla R. all'udienza del 12.03.2019 è, pertanto, fondata su fatti nuovi, mai chiaramente allegati prima, e come tale inammissibile.

La busta paga del mese di febbraio 2019 indica tra le varie trattenute l'indennità sostitutiva del preavviso.

Si tratta di una trattenuta correttamente effettuata dal Consorzio, in quanto la R. rassegnò le dimissioni senza preavviso e in assenza di giusta causa con comunicazione del 27.01.2014 (vedi il doc. 49 del Consorzio).

Da qui il diritto del Consorzio a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c..

Che poi l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui alla busta paga del febbraio 2019, prodotta dal Consorzio il 25.02.2019, sia superiore a quello dell'indennità sostitutiva del preavviso originariamente calcolata dal Consorzio nella busta paga di aprile 2014 prodotta sub doc. 50 è una mera conseguenza del fatto che la prima è stata parametrata alla retribuzione dovuta per un orario di lavoro a tempo pieno e la seconda alla retribuzione dovuta per un orario di lavoro a tempo parziale.

Ciò chiarito, in base alla busta paga del febbraio 2019 prodotta dal Consorzio il 25.02.2019 il credito della R. per T.F.R. e ulteriori spettanze di fine rapporto è pari a Euro 9.207,43 netti.

Il Consorzio ha chiesto di compensare il proprio credito di Euro 32.953,32 con il controcredito di Euro 9.207,43 netti della R. senza applicare il limite del quinto (del credito di lavoro della R.) desumibile dal combinato disposto degli artt. 1246, comma 3, c.c. e 545 c.p.c..

A fondamento della propria domanda il Consorzio ha evidenziato la natura atecnica o impropria della compensazione richiesta e ha invocato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di compensazione atecnica o impropria.

Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav., 26/04/2018, n. 10132 relativa a una fattispecie in cui si controverteva proprio della compensazione tra il credito per T.F.R. vantato dal lavoratore e il credito risarcitorio (derivante da fatti illeciti) vantato dal datore di lavoro, crediti entrambi nascenti dal medesimo rapporto di lavoro.

"Ed invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte (v. Cass. 3 civ. n. 12302 del 15/06/2016, nonché Cass. lav. n. 21646 del 26/10/2016).

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio (cfr. in part. Cass. lav. n. 14688 del 29/08/2012), in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorchè i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (conformi Cass. lav. n. 28855 del 05/12/2008, Cass. 3 civ. n. 16800 del 13/08/2015, id. n. 10750 del 25/05/2016, secondo la quale pure, la disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale.)"

La compensazione atecnica non è soggetta, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al limite del quinto previsto per i crediti di lavoro dall'art. 545, comma 4, c.p.c..

"In base al combinato disposto degli art. 1246 n. 3, c.c. e 545 n. 3, c.p.c., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto; tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico." (Cass. 20.06.2003, n. 9904).

Ne deriva che il Consorzio ha diritto a compensare per intero il credito di lavoro vantato dalla R. nei propri confronti, pari a Euro 9.207,43 netti, con il credito da esso vantato nei confronti della R., pari a Euro 32.953,32.

C.R. viene, pertanto, condannata a restituire al Consorzio la somma di Euro 23.745,89 (= Euro 32.953,32 - Euro 9.207,43) risultante dalla compensazione atecnica di cui sopra.

Tale importo va maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di incasso di ogni singolo assegno (o dalla data di ricevimento del denaro contante) fino al saldo.

zzz in applicazione del principio della soccombenza, viene condannata a rimborsare al Consorzio il contributo unificato (che viene ridotto a Euro 259,00 in considerazione dell'importo concretamente attribuito al Consorzio con questa pronuncia) e il compenso professionale dovuto ai difensori del Consorzio che si liquida in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. (qualora non detraibile dal Consorzio) e C.zzzz

P.Q.M.

condanna Czzzzz a restituire al Consorzio di B.zzzzzzz la somma di Euro 23.745,89 oltre gli interessi legali maturati fino al saldo effettivo;

condanna Czz. a rimborsare al Consorzio di zz. il contributo unificato di Euro 259,00 e il compenso professionale dovuto ai difensori del Consorzio che si liquida in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. (qualora non detraibile dal Consorzio) e C.P.A..

Così deciso in Cremona, il 12 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2019.